

“DL Liquidità” - D.L. 8 aprile 2020 Art. 13 co.1 lettera “M”: *micro-finanziamenti fino a € 25.000*

VADEMECUM-3

COME ACCEDERE AI FINANZIAMENTI BANCARI PER LIQUIDITA' di importo FINO A 25mila euro GARANTITI AL 100% dal Fondo di Garanzia per le PMI

L'urgenza è massima, la necessità di *liquidità* è altissima e diffusa, ma la **concreta applicazione** delle misure previste dal *DL-Liquidità* **non è immediata** così come **non è prevista alcuna forma di automatismo**.

Premesse:

- il Fondo Centrale di Garanzia - gestito da MCC - **ha attivato dal 17 aprile** la procedura di inserimento, **da parte delle Banche**, delle richieste di garanzia pubblica (FCG) sul proprio “Portale” per finanziamenti fino a 25mila euro
- l'accesso ai c.d. *micro-finanziamenti* (fino al 25% dei Ricavi e **comunque** fino a € 25mila) **non è automatico**
- **gratuita, rapida ed automatica** è **solo una parte** del processo, cioè **la garanzia al 100% dello Stato attraverso il Fondo Centrale di Garanzia per le PMI**
- le Banche **non sono tenute** ad erogare il finanziamento, che sarà regolato a **tassi di interesse “calmierati”, ma non azzerati** (ragionevole stimare un range tra 1% e 2%)
- i nuovi *Processi e Prodotti* bancari sono disponibili in maniera **difforme da banca a banca**, nonché basati su **procedure diverse** (piattaforme *online*, modulistica scaricabile *online*, modulistica compilabile da inoltrare *via mail*, etc.)
- è opportuno **preparare** adeguatamente i **dati aziendali minimi** (ne sono richiesti diversi, **li vedremo in dettaglio**)
- è opportuno **preparare** adeguatamente i **documenti minimi** (sono diversi ed è legittimo che la Banca li chieda, **sia** per rispondere ad una **stringente normativa di settore** -che dovrebbe essere *semplificata* in fase di emergenza-, **sia per verificare** quanto *dichiarato* dall'impresa)
- le Banche **affiancano giustamente** la propria modulistica di *Richiesta di finanziamento* alla *Richiesta di Garanzia pubblica di cui all'Allegato 4-bis*
- le **tempistiche** di erogazione bancaria **sono variabili**, ragionevolmente **prevedibili** da 2/3 gg. lavorativi a 10/14 gg
- la **documentazione richiesta** dovrebbe essere **minima** e l'iter di lavorazione privilegia ovviamente (e purtroppo) **le imprese-già-clienti dell'istituto**
- è **chiaramente indicato da ABI** (Comunicazione 24 Aprile 2020) **che possono essere erogati solo nuovi finanziamenti**, cioè **in aggiunta** alle linee di credito pre-esistenti e che non possono essere “assorbite” - né in parte né in toto - dalla nuova erogazione (**per tale finalità è prevista infatti la lettera E) Art. 13 co.1 del DL-Liquidità**).

La misura di legge

Il “DL Liquidità” - all’Art. 13 co.1 **lettera M)** - prevede la concessione di una **garanzia pubblica pari al 100%** di **nuovi finanziamenti bancari** che presentino le seguenti caratteristiche:

Richiedenti: Micro e PMI (inclusi Professionisti e Lavoratori autonomi dotati di partita iva) **non classificate “a sofferenza” ai sensi della normativa bancaria e la cui attività sia stata colpita dall'emergenza da Covid-19;**

Durata dell’operazione finanziaria: DURATA-complessiva-massima di 72 mesi (=6 anni, per vincoli UE), comprensiva di **PREAMMORTAMENTO-minimo-obbligatorio di 24 mesi**, operazione dotata di un *piano di ammortamento* (anche di tipo “bullet”, ma ci vuole);

Importo: MASSIMO di € 25.000,00 e comunque non superiore al 25% dei RICAVI* del soggetto beneficiario;

***Ricavi:** devono essere presi (e documentati) dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata (quindi gli ultimi documenti “ufficiali” **disponibili alla data della domanda di garanzia** di cui all’Allegato 4-bis che vedremo più sotto);

***Eccezione:** per i soli soggetti beneficiari *costituiti dopo il 1° gennaio 2019* è necessario presentare un’autocertificazione ai sensi dell’articolo 47 del DPR 28/12/2002, n. 455 o idonea documentazione (ad esempio la **Dichiarazione annuale IVA se già disponibile**) comprovante l’ammontare di tali ricavi.

Modalità di intervento del FCG: l’intervento del Fondo Centrale di Garanzia è concesso:

- ✓ automaticamente
- ✓ gratuitamente
- ✓ e senza valutazione del Fondo stesso (ma non necessariamente della Banca o del Soggetto Finanziatore).

Iter bancario (che consigliamo)

1. **Rivolgersi alla propria banca di riferimento (rapporto aziendale).**

Su di essa infatti:

- insistono già rapporti aziendali di *conto corrente* e rapporti di *affidamento o finanziamento*;
- non dovrà essere impostato alcun rapporto “partendo da zero”, riguardo cioè alle fasi preliminari di registrazione anagrafica del soggetto richiedente (impresa) e dei suoi esponenti e di identificazione e profilazione ai fini antiriciclaggio di controparte e di operazione;
- al contrario, una Banca “nuova” potrebbe non accettare nuove richieste di intervento, privilegiando in questa fase di emergenza - anche operativa delle filiali - i rapporti già ampiamente impostati con le **imprese-già-clienti**.

2. Richiedere alla propria Banca o al proprio “gestore”, o meglio scaricare dal sito internet dell’istituto bancario di riferimento la modulistica di **Richiesta di Finanziamento**.

3. Preparare tutta la **DOCUMENTAZIONE MINIMA** ivi indicata.

4. Preparare il **modulo di Richiesta di Garanzia pubblica** (cioè il c.d. **Allegato 4-bis**) qui scaricabile tra gli allegati o reperibile dal sito internet Fondo www.fondidigaranzia.it, nella sezione **Modulistica**

- *vedi sotto alcune spiegazioni pratiche e Documento scaricabile in allegato* -

I moduli di **Richiesta finanziamento (da Banca)** e di **Richiesta della garanzia pubblica (Allegato 4-bis)** devono essere:

1. **compilati** in ogni parte,
2. **sottoscritti** a cura del Titolare o del Legale Rappresentante dell'impresa,
3. **inviati alla banca.**

Modulo "Allegato 4-bis" - Richiesta della garanzia pubblica

Allegato 4 - bis - Modulo per la richiesta di garanzia su finanziamenti di importo fino a 25.000 euro ai sensi della lettera m), comma 1 dell'art. 13 del DL Liquidità - Pagina 1 di 8

MODULO DA PRESENTARE
AL SOGGETTO RICHIEDENTE DEL FONDO DI GARANZIA
(BANCA, INTERMEDIARIO FINANZIARIO, CONFIDI)

Data:

 **FONDO DI GARANZIA A FAVORE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE - LEGGE 662/96**
RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE AI SENSI DELL'ARTT. 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000, N. 445
(da tenere agli atti presso il soggetto richiedente)

N.B. Il presente modulo potrà essere trasmesso anche mediante indirizzo di posta elettronica non certificata, accompagnato da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore

ROSSI MARIO

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto (cognome e nome)
..... nato a il

In qualità di legale rappresentante dell'impresa (*denominazione e ragione sociale*) iscritta al Registro delle imprese con codice fiscale
....., costituita in data e con sede legale in

In qualità di persona fisica esercente attività d'impresa, arti o professioni con P.Iva n. iscritta in data e residente in

Per SOCIETA' serve una Visura camerale ordinaria

Per Ditte individuali, Professionisti, Lavoratori Autonomi serve la DATA DI ATTRIBUZIONE di Partita Iva

Compilazione del modulo di garanzia

Per la **compilazione del modulo di garanzia** servono:

- i **dati anagrafici** del *Titolare* o del *Legale Rappresentante* (e che sottoscriverà il modulo) dell'impresa
- i **dati principali dell'impresa**, tra i quali segnaliamo:
 - Denominazione/Ragione sociale dell'impresa
 - Codice fiscale
 - Data di costituzione (per le Società) / (per le Ditte individuali, meglio il riferimento alla **attribuzione di Partita Iva**)
 - Indirizzo completo della **Sede Legale**
 - Descrizione Attività economica esercitata
 - **Codice di classificazione ATECO 2007 dell'attività economica esercitata – Punto 12.**
 - Sono tutti dati aziendali desumibili da una **VISURA CAMERALE ordinaria**-
 - piuttosto che per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni serve purtroppo fare riferimento alla **attribuzione di Partita Iva**;
- la **finalità [Punto 13.]** per la quale è chiesto il finanziamento (ad esempio: *copertura costi di struttura, sostegno del capitale circolante, o semplicemente liquidità aziendale per esigenze temporanee da emergenza Covid-19*).

Allegato 4 - bis –Modulo per la richiesta di garanzia su finanziamenti di importo fino a 25.000 euro ai sensi della lettera m), comma 1 dell'art. 13 del DL Liquidità – Pagina 3 di 8

scheda 1 (2/3)

11. di prendere atto che, in caso di concessione dell'intervento, il nome dell'impresa, i relativi dati fiscali, e l'importo della garanzia concessa saranno resi pubblici sul sito www.fondidigaranzia.it ai sensi dell'art. 18 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché ai sensi dell'art. 11 del DLgs 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni;

12. che l'operazione finanziaria sopra indicata è richiesta/concessa in relazione alla seguente attività economica esercitata: (inserire codice di classificazione ATECO 2007)

13. che l'operazione finanziaria sopra indicata è stata richiesta/concessa per le seguenti finalità:

14. che l'attività d'impresa del soggetto beneficiario finale è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19

15. che nell'ultimo esercizio contabile, riferito all'anno, ha registrato ricavi (*) pari ad euro come risultante da:

ultimo bilancio depositato

ultima dichiarazione fiscale presentata

- i **Ricavi [Punto 15.]** per i quali si deve fare riferimento (da indicare **esclusa IVA** e la Banca può legittimamente chiedere di **allegare il relativo Documento**):
 - per i soggetti beneficiari costituiti prima del 01.01.2019:
 da ultimo bilancio depositato
 oppure
 dall'ultima dichiarazione fiscale presentata } alla data della domanda di garanzia.
 [meglio disporre ANCHE della ricevuta di avvenuta presentazione alla Agenzia Entrate]

14. che l'attività d'impresa del soggetto beneficiario finale è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19
15. che nell'ultimo esercizio contabile, riferito all'anno, ha registrato ricavi (*) pari ad euro come risultante da:
- ultimo bilancio depositato
 - ultima dichiarazione fiscale presentata
- le seguenti opzioni sono valide solo per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019
- autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445
 - altra idonea documentazione (specificare quale):.....



- per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 01.01.2019:
da **autocertificazione** . . .
oppure
da **altra** idonea documentazione (es. Dichiarazione annuale IVA ove già disponibile)

Una **nota particolare sui contributi ricevuti** dall'impresa richiedente, di cui al **Punto 17)** della **Scheda 1**:

- ✓ **NON** si tratta dei contributi ricevuti in regime *de minimis*,
- ✓ **MA** di "*Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali* (punto 3.1)" attivati nell'ambito del Quadro temporaneo (**Temporary Framework**) per le misure di **Aiuto di Stato a sostegno dell'economia per l'emergenza COVID-19** (*Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 e successive modifiche e integrazioni*);
- ✓ devono essere indicate le eventuali risorse in detto *regime di aiuto speciale per il 2020* solo se si è **ricevuto il provvedimento di concessione** dell'agevolazione e **non vanno** invece indicati gli aiuti per i quali è stata semplicemente presentata la domanda.
- ✓ **NON** devono essere indicati eventuali agevolazioni relative **ad altre garanzie ottenute dal Fondo di Garanzia PMI**.

16. che la garanzia del Fondo viene richiesta ai sensi e nel rispetto delle condizioni previste dagli "Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali (punto 3.1)" delle Misure Temporanee in materia di Aiuti di Stato (Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 e successive modifiche e integrazioni);



17. di aver già beneficiato dei sottoelencati aiuti "Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali (punto 3.1)" delle Misure Temporanee in materia di Aiuti di Stato (Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 e successive modifiche e integrazioni):

(Inserire solo gli aiuti ottenuti diversi da quelli concessi dal Fondo di garanzia)

Amministrazione concedente	Importo agevolazione in euro
TOTALE	

si consiglia di inserire gli eventuali "600 euro" ricevuti da INPS per Autonomi/Professionisti.

Una **nota particolare per i Professionisti e Autonomi**: è richiesta la compilazione della **Scheda 2 con i propri DATI DI IMPRESA**:

Allegato 4 - bis –Modulo per la richiesta di garanzia su finanziamenti di importo fino a 25.000 euro ai sensi della lettera m), comma 1 dell'art. 13 del DL Liquidità – Pagina 6 di 8



scheda 2 (2/2)

1. Tipo di impresa

Barrare la/e casella/e relativa/e alla situazione in cui si trova l'impresa richiedente:

autonoma associata collegata associata e/o collegata

2. Dimensione dell'impresa

In base ai dati dell'impresa beneficiaria, sommati ai dati di eventuali imprese associate e/o collegate, si ottiene il seguente risultato aggregato

Occupati (ULA) ¹	Fatturato (in migliaia di €) ²	Totale di bilancio (in migliaia di €) ³

Relativi al periodo di riferimento:

--	--	--	--	--	--	--	--

DICHIARA

che la dimensione dell'impresa richiedente è:

Microimpresa⁴ Piccola Impresa⁵ Media Impresa⁶ Mid Cap⁷ Grande Impresa⁸

Trasmissione alla banca

Per la **Trasmissione alla banca** sono possibili **modalità alternative (dipendono anche da istituto a istituto)**:

- I. attraverso **Posta Elettronica Certificata (PEC)** con Moduli di Richiesta finanziamento e Modulo di Richiesta di Garanzia (Allegato 4-bis) firmati, anche eventualmente in modalità di firma digitale, *dal Titolare/Legale Rappresentante*;
- II. attraverso posta elettronica non certificata **-in modalità semplificata prevista dall'Art. 4 del DL Liquidità -** da una **Mail Personale** con Moduli di Richiesta finanziamento e Modulo di Richiesta di Garanzia (Allegato 4-bis) accompagnati da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore e **con chiaro riferimento** al contratto/rapporto in attivazione;
- III. con altra modalità **condivisa** con la stessa banca,
- IV. **ove disponibile** anche direttamente **su procedura on-line**.

Procedura bancaria

Una volta **acquisiti i documenti** la banca può procedere ad **inserire richiesta ed informazioni sul Portale del Fondo di Garanzia**.

Il Fondo di Garanzia darà riscontro della presa in carico della pratica e darà certezza circa la assenza di una **duplice richiesta** da parte di una medesima impresa a valere sulla stessa *misura* dei 25mila euro.

La banca **potrebbe** quindi - ai sensi della norma contenuta nell'Art. 13 co. 1 lett. "m" del D.L. 23/2020 - procedere all'erogazione del finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo *senza* attendere l'ammissione della domanda al Fondo di garanzia PMI: il soggetto finanziatore **dovrebbe procedere alla semplice verifica formale del possesso dei requisiti**, senza attendere l'esito definitivo di istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo (MCC-Mediocredito Centrale); **è lecito, tuttavia, attendersi procedure differenti da banca a banca sulla procedura di completamento dell'iter istruttorio e di erogazione.**

Il **Tasso di interesse** sull'operazione, derivante da calcolo alquanto complesso, sarà ragionevolmente compreso in una "forchetta" **tra 1% e 2%**.

Attraverso il **Portale del Fondo** (se l'impresa accede per la prima volta, le credenziali di accesso saranno inviate all'indirizzo mail indicato nell'Allegato 4-bis) l'impresa può **monitorare** lo stato di lavorazione delle richieste di garanzia richieste.

Precisazioni varie

Nota bene:

tra i **dati aziendali necessari** consigliamo di preparare anche:

- ✓ dati utili per il **calcolo dei parametri dimensionali dell'impresa**
 - **N.° di Occupati, in termini di ULA,**
 - **Fatturato;**
 - Totale Attivo di bilancio, dato può essere non inserito qualora i dati relativi agli occupati e al fatturato siano sufficienti a determinare la dimensione dell'impresa;
- ✓ dati utili per il calcolo dei parametri (eventuali) di **Gruppo dell'impresa** (una impresa autonoma non è più tale in presenza di imprese associate o collegate);
- ✓ Indirizzo **E-mail aziendale**, per le comunicazioni future del FCG.
- ✓ Indirizzo **E-mail personale** - per la sola clientela "Retail" (*microimprese fino a 9 addetti e € 2/MLN di Fatturato, Ditte Individuali, Professionisti, Lavoratori autonomi*) nel caso non si disponga della firma digitale o dei mezzi informatici per stampare i documenti, sottoscriverli e scansarli) avvalendosi quindi delle previsioni di cui all'Art. 4 del D.L. 23/2020 in tema di *semplificazione* per la sottoscrizione di contratti bancari.

Nota bene:

il limite di **€ 25.000** fa riferimento all'ammontare *complessivo* che può ricevere un singolo soggetto beneficiario finale ai sensi della *lettera m)*, comma 1, articolo 13 del DL Liquidità.

Quindi nel computo dei 25.000 euro devono essere **considerati anche tutti gli altri** finanziamenti ottenuti sulla medesima *misura* (lettera m).

Potranno essere richiesti **anche più** finanziamenti, anche **presso più istituti**, ma fino al limite complessivo dei 25.000 euro *per beneficiario* e fermo restando il rispetto del vincolo del 25% dei ricavi.

Nota bene:

la durata del finanziamento può arrivare fino a 72 mesi (*fino a = durata massima*), con condizione che il rimborso della quota capitale non inizi prima di 24 mesi dalla data di erogazione (**preammortamento minimo**).

Nota bene:

Si tratta di risorse finanziarie - ottenibili grazie al contributo straordinario della garanzia statale al 100% - destinate a "sopperire" al calo o all'azzeramento addirittura del Fatturato aziendale (equivalente a circa un trimestre, facendo riferimento ai dati dell'esercizio ultimo "chiuso") e a mettere in circolo per l'intera economia diffusa importanti risorse di liquidità.

La norma - chiarisce ABI con nota del 24.04 - prevede espressamente che la garanzia venga rilasciata a fronte di nuovi finanziamenti. Si ha un nuovo finanziamento quando, ad esito della concessione di finanziamento coperto da garanzia, l'ammontare complessivo delle esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto - cioè il 09.04.2020 - corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato.

Tenuto conto della definizione di nuovo finanziamento e tenuto conto che il finanziamento prevede espressamente tra le sue caratteristiche che, per essere elegibile per la garanzia del 100%, l'inizio del rimborso del capitale non avvenga prima di 24 mesi dall'erogazione, tale finanziamento non può essere utilizzato per compensare alcun prestito preesistente, sia nella forma di scoperto di conto sia in altra forma di prestito.

La compensazione determinerebbe un avvio del rimborso del capitale prima dei 24 mesi, facendo decadere la garanzia.

Tale impossibilità di compensazione si verifica anche nel caso delle imprese che hanno comunicato di utilizzare la misura di sostegno finanziario di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 56 del D.L. "Cura Italia" (D.L. n.18 dell'8 aprile 2020), cioè nel caso in cui gli importi accordati sulle aperture di credito non possono essere revocati fino al 30 settembre 2020:

analogamente a quanto indicato, l'utilizzo del nuovo finanziamento per ridurre una esposizione preesistente determinerebbe un avvio del rimborso del prestito prima del termine dei 24 mesi.

Nota bene per i soggetti beneficiari:

La garanzia statale (FCG) è concessa ANCHE in favore di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate", purchè la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020.

Sono in ogni caso ESCLUSE le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze" ai sensi della disciplina bancaria.

Nota bene:

le principali funzioni della procedura on line sono descritte nella [Guida per le imprese](#) all'utilizzo del Portale FdG.

PER AGGIORNAMENTI:

<https://www.meritodicredito.it/news/index>

